

Legge regionale 1 aprile 2026, n. 11

**Modifiche e integrazioni delle leggi regionali n. 9/1985, n. 32/1996, n. 19/2002, n. 8/2003, n. 18/2007, n. 24/2016, n. 47/2011, n. 19/2017, n. 42/2017, n. 57/2017, n. 48/2019, n. 1/2020, n. 10/2022, n. 37/2023, n. 62/2023, n. 23/2024, n. 6/2026, n. 3/2026 e abrogazione della legge regionale n. 18/2025.**

*(BURC n. 68 del 1 aprile 2026)*

### **Art. 1**

*(Modifiche della [l.r. 9/1985](#))*

1. La [legge regionale 14 marzo 1985, n. 9](#) (Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria) è così modificata:
  - a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo la parola: "denominati" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di natanti dotati di motore elettrico di potenza non superiore 3 Kw, azionabile a oltre 50 metri dalla riva con velocità massima non superiore a 10 nodi (18,5 Km/h)";
  - b) al comma 2 dell'articolo 1, dopo la parola: "motore" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quelli di cui al comma 1,";
  - c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, le parole: "con decreto del Presidente della Giunta regionale" sono soppresse;
  - d) l'articolo 3 è abrogato;
  - e) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: "il contributo per la costruzione delle infrastrutture e" sono soppresse, le parole da: "agli Assessorati" a "per territorio," sono sostituite dalle seguenti: "al dipartimento competente in materia di turismo" e le parole: "la capacità di gestione delle strutture che verranno costruite col contributo della Regione nonché" sono soppresse;
  - f) al comma 1 dell'articolo 5, le parole da: "dal Presidente" a "turismo" sono sostituite dalle seguenti: "dal dipartimento regionale competente in materia di trasporto pubblico locale";
  - g) l'articolo 6 è abrogato;
  - h) l'articolo 7 è abrogato;
  - i) al comma 1 dell'articolo 8, le parole da: "1)" a: "segretario" sono sostituite dalle seguenti:
    - "1) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo o suo delegato;
    - 2) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di trasporto pubblico locale o suo delegato;
    - 3) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di demanio lacuale e fluviale o suo delegato;
    - 4) dal rappresentante legale del concessionario del bacino idroelettrico, nel caso in cui il bacino sia stato dato in concessione, o suo delegato;
    - 5) da un funzionario del dipartimento competente in materia di trasporto pubblico locale con il compito di segretario";
  - j) al comma 1 dell'articolo 9, le parole: "sotto l'alta sorveglianza dell'Assessorato regionale ai trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8".

## **Art. 2**

*(Integrazioni dell'articolo 52 della [l.r. 32/1996](#))*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 52 della [legge regionale 25 novembre 1996, n. 32](#) (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è aggiunto il seguente:  
"3-bis. In presenza di soggetti vulnerabili tra gli occupanti abusivi, quali famiglie con minori, anziani o portatori di handicap, l'Ente gestore, decorsi i termini di cui al comma 2, valuta la sussistenza di condizioni di particolare fragilità del nucleo dandone evidenza nell'atto di rilascio dell'immobile di cui al comma 3 e nello stesso atto individua un alloggio adeguato, libero, noto e non assegnato, presente in un Comune limitrofo o nel raggio di cinque chilometri dal Comune in cui insiste l'alloggio oggetto di rilascio, che è temporaneamente assegnato, per un periodo non superiore a sei mesi, alle persone e ai nuclei familiari vulnerabili indicati dall'Ente."

## **Art. 3**

*(Modifiche dell'articolo 57 della [l.r. 19/2002](#))*

1. I commi 9 e 12 dell'articolo 57 della [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria) sono abrogati.

## **Art. 4**

*(Modifica dell'articolo 20 della [l.r. 8/2003](#))*

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della [legge regionale 26 giugno 2003, n. 8](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2003) è modificato come segue:
  - a) prima della parola: "Sanità" sono inserite le seguenti: "competente in materia di";
  - b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Analogamente, il Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di welfare può disporre l'utilizzazione temporanea di personale delle Aziende Sanitarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge al Dipartimento stesso."

## **Art. 5**

*(Modifiche della [l.r. 18/2007](#))*

1. Alla [legge regionale 21 agosto 2007, n. 18](#) (Norme in materia di usi civici) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo il comma 8 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:  
"9. I privati conferiscono direttamente incarico ai tecnici o ai periti e istruttori demaniali per le attività delle pratiche in materia di usi civici e stabiliscono anche i compensi e le modalità di pagamento nel rispetto della normativa vigente.";
  - b) al comma 8 dell'articolo 15 le parole: "La parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate, previo parere di congruità del Comune ai sensi della normativa vigente, e successivamente, al controllo di cui al comma 3", sono soppresse.

## **Art. 6**

*(Modifica dell'articolo 1 della [l.r. 24/2016](#))*

1. L'articolo 1 della [legge regionale 5 agosto 2016, n. 24](#) (Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della [legge regionale 16 maggio 2013, n. 25](#)) è così modificato:
  - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane, che si avvale della facoltà di cui al comma 1, è autorizzato a trasferire alle comunità montane le cui poste attive sono utilizzate per estinguere le poste passive di altra comunità montana, crediti, beni mobili o immobili di quest'ultima in proporzione agli esborsi effettuati. Il trasferimento di beni immobili o beni mobili registrati è effettuato con provvedimento del commissario, che costituisce titolo per le trascrizioni e le vulture.”;
  - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Il Presidente della Giunta regionale, a chiusura della liquidazione, su richiesta motivata del commissario unico per la liquidazione delle comunità montane adotta, per ogni comunità, il decreto di estinzione, con il quale dispone anche in ordine al trasferimento dei beni. Il decreto del Presidente della Giunta costituisce titolo per le trascrizioni e vulture.”.

## **Art. 7**

*(Integrazione dell'articolo 39 della [l.r. 47/2011](#))*

1. Al comma 4 dell'articolo 39 della [legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012), dopo le parole: “solo alla richiesta di nuova erogazione.” è aggiunto il seguente periodo: “Nei casi di garanzia ipotecaria, la valutazione dei beni immobili oggetto di ipoteca è eseguita dall'Agenzia delle entrate e il relativo costo del servizio è a carico del soggetto attuatore richiedente.”.

## **Art. 8**

*(Modifiche dell'articolo 15 della [l.r. 19/2017](#))*

1. L'articolo 15 della [legge regionale 18 maggio 2017, n. 19](#) (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale) è modificato come segue:
  - a) nel comma 2 le parole: “nel precedente comma” sono sostituite dalle seguenti: “dalla presente legge”;
  - b) nel comma 4:
    - 1) le parole: “nel precedente comma” sono sostituite dalle seguenti: “dalla presente legge”;
    - 2) dopo le parole: “6.7.1” sono aggiunte le seguenti: “e Azione 6.8.3”;
    - 3) le parole da: “recante” a “sviluppo” sono sostituite dalle seguenti: “, nonché sull'area tematica Cultura del Piano Sviluppo Coesione 2014/2020 e programmate a valere sulla linea di intervento Attività Culturali dell'Accordo di Coesione e del Programma Operativo Complementare per il periodo 2021/2027”.

### **Art. 9**

*(Modifica dell'articolo 1 della [l.r. 42/2017](#))*

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della [legge regionale 7 novembre 2017, n. 42](#) (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali) la parola: "2025" è sostituita dalla seguente: "2026".

### **Art. 10**

*(Modifica del comma 1 dell'articolo 4 della [l.r. 57/2017](#))*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della [legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57](#) (Modifiche alla [l.r. 32/1996](#) e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale) le parole: "30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026."

### **Art. 11**

*(Modifiche dell'articolo 13 della [l.r. 48/2019](#))*

1. Al comma 7 dell'articolo 13 della [legge regionale 29 novembre 2019, n. 48](#) (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria) le parole: "le case funerarie non possono trovarsi a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dal perimetro di ospedali pubblici e hospice e a distanza inferiore a 250 metri (in linea d'aria) dalla fascia di rispetto dei cimiteri" sono sostituite dalle seguenti "le case funerarie non possono trovarsi a distanza inferiore a 100 metri (in linea d'aria) dal perimetro di ospedali pubblici e hospice e a distanza inferiore a 100 metri (in linea d'aria) dalla fascia di rispetto dei cimiteri".

### **Art. 12**

*(Modifica dell'articolo 7 della [l.r. 1/2020](#))*

1. L'articolo 7 della [legge regionale 30 aprile 2020, n. 1](#) (Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali [19/2002](#), [14/2014](#), [9/2018](#), [32/1996](#), [9/1992](#), [28/2010](#), [5/2018](#) e [6/2019](#)) è così modificato:
  - a) il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. A decorrere dall'annualità 2026, il contributo previsto al comma 14 dell'articolo 35 della [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007) è destinato, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile, al finanziamento di programmi pluriennali per il Servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (SATA) e per le Produzioni di Qualità, attuati dall'Associazione Regionale Allevatori.";
  - b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

### **Art. 13**

*(Modifica dell'articolo 18-bis della [l.r. 10/2022](#))*

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18-bis della [legge regionale 20 aprile 2022, n. 10](#) (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente) è aggiunto il seguente:  
"3-ter. Al fine di consentire il subentro della So.Ri.Cal. S.p.A., quale gestore unico del Servizio idrico integrato ai gestori in essere, secondo il cronoprogramma approvato dall'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria di cui al comma 1, alla società stessa

non si applica, anche con riferimento agli esercizi pregressi, l'articolo 2 della [legge regionale 27 dicembre 2023, n. 62](#) (Norme in materia di spending review)".

#### **Art. 14**

(Modifiche della [l.r. 37/2023](#))

1. All'articolo 8 della [legge regionale 7 agosto 2023, n. 37](#) (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di Trasporto non di linea) sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2, le parole: "che, di norma, sono effettuate nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre" sono soppresse;
  - b) al comma 4, la parola: "quarantacinque" è sostituita dalla parola: "venti" e le parole: "mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico degli interessati oppure" sono soppresse;
  - c) il comma 5 è abrogato.

#### **Art. 15**

(Modifiche della [l.r. 62/2023](#))

1. L'articolo 1 della [l.r. 62/2023](#) è così modificato:
  - a) al comma 3:
    - 1) dopo la parola: "vigilante" sono inserite le seguenti: ", al dipartimento competente in materia di bilancio";
    - 2) le parole: "un prospetto" sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento";
  - b) al comma 4:
    - 1) le parole: "o tardiva" sono soppresse;
    - 2) la parola: "predisposizione" è sostituita dalla seguente: "trasmissione";
    - 3) dopo la parola: "comporta" sono inserite le seguenti: "l'avvio da parte del dipartimento vigilante di un procedimento di verifica al fine di accertare eventuali responsabilità, cui può conseguire l'applicazione";
    - 4) dopo le parole: "1," è inserita la seguente: "di";
    - 5) dopo la parola: "riduzione" sono inserite le seguenti: "nel limite massimo";
  - c) il comma 6 è abrogato;
  - d) al comma 8:
    - 1) dopo le parole: "1," la parola: "i" è soppressa e sono inserite le seguenti: "il dipartimento vigilante avvia un procedimento di verifica al fine di valutare l'eventuale riduzione dei";
    - 2) le parole: "sono ridotti in misura" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima".
2. L'articolo 2 della [l.r. 62/2023](#) è così modificato:
  - a) al comma 1:
    - 1) al primo capoverso le parole: "o indirettamente" sono soppresse;
    - 2) alla lettera a) dopo la parola: "2022" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quelli sostenuti nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività, se posteriore";
  - b) al comma 3:
    - 1) dopo la parola: "vigilante" sono inserite le seguenti: ", al dipartimento competente in materia di bilancio";

- 2) dopo la parola: "comporta" sono inserite le seguenti: "l'avvio da parte del dipartimento vigilante di un procedimento di verifica al fine di accertare eventuali responsabilità, cui può conseguire";
  - 3) dopo la parola: "commisurata" sono inserite le seguenti: ", nel limite massimo,";
  - 4) le parole: ", fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità" sono soppresse;
  - c) il comma 4 è abrogato;
  - d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:  
"5-bis. I limiti di spesa previsti dal presente articolo possono essere derogati nel caso in cui nel piano industriale o nel piano delle attività, approvati attraverso l'esercizio dei diritti del socio, è previsto lo svolgimento di nuove attività oppure l'incremento di quelle già svolte. 5-ter. In coerenza con le disposizioni statali in materia di concessioni aeroportuali, anche con riferimento agli esercizi pregressi, le disposizioni del presente articolo non si applicano a SACAL s.p.a."
3. Il comma 3 dell'articolo 3, della [l.r. 62/2023](#) è così modificato:
- a) dopo la parola: "comporta" sono inserite le seguenti: "l'avvio da parte del dipartimento vigilante di un procedimento di verifica al fine di accertare eventuali responsabilità, cui può conseguire";
  - b) le parole: "sanzione pecuniaria commisurata a una mensilità" sono sostituite dalla seguente: "decurtazione";
  - c) dopo la parola: "spettante," sono inserite le seguenti: "nel limite massimo di una mensilità,".

#### **Art. 16**

*(Integrazioni della [l.r. n. 23/2024](#))*

1. Dopo l'articolo 14 della [legge regionale 15 maggio 2024, n. 23](#) (Istituzione del Parco naturale regionale "Valle del Coriglianeto") è inserito il seguente:

"Art. 14-bis  
*(Norma transitoria)*

1. Entro il 31 marzo 2026, il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, un commissario straordinario che rimane in carica per un periodo non superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabile e, comunque, fino alla costituzione degli organi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d).
2. Il compenso spettante al commissario straordinario è determinato in misura pari a quello previsto per i presidenti dei Parchi nazionali, con oneri a carico dell'Ente Parco regionale."

#### **Art. 17**

*(Modifiche dell'articolo 1 della [l.r. 6/2026](#))*

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della [legge regionale 25 febbraio 2026, n. 6](#) (Misure per assicurare la continuità assistenziale del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:  
"4. Al fine di rendere effettivo il reclutamento effettuato, Azienda Zero può definire, di concerto con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, progetti di supporto, finalizzati a rafforzare l'offerta di servizi e l'accesso paritario e tempestivo a servizi sociosanitari e sanitari di qualità. L'attuazione dei progetti non comporta, in alcun caso,

benefici economici configurabili come elementi della retribuzione, né dà luogo a diritti di natura patrimoniale o previdenziale.".

**Art. 18**

*(Modifiche dell'articolo 1 della [l.r. 3/2026](#))*

1. Nell'articolo 1 della [legge regionale 29 gennaio 2026, n. 3](#) (Disposizioni per la proroga della validità delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria), dopo la parola: "approvate" sono inserite le seguenti: "e non già prorogate".

**Art. 19**

*(Abrogazione della [l.r. 18/2025](#))*

1. La [legge regionale 4 aprile 2025, n. 18](#) (Agenzia regionale per l'energia della Calabria) è abrogata.

**Art. 20**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 21**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.